# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF (2007/2008)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 115/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008

### 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 29.1.2008, ha inflitto alla società Juventus F. C. l'ammenda di €15.000,00, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara del campionato di serie A Livorno/Juventus, disputata il 27.1.2008, "fatto esplodere numerosi petardi e lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco, e per avere, nel corso del primo tempo, esposto, per qualche minuto, uno striscione con un'espressione oltraggiosa per le Forze dell'ordine; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva".

Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell'attenuazione della sanzione, quella di cui alla lett. a).

In sede di discussione orale l'avvocato, patrono designato dalla reclamante, s'è riportato ai motivi dell'atto scritto ed alla copiosa documentazione, ad esso compiegata, relativa all'organizzazione predisposta dalla società ai fini della prevenzione di condotte non regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate.

Osserva questa Corte che per la sussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell'art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l'adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto.

Nel caso di specie, pur dandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza, anche con la presenza di un numero adeguato di personale appositamente dedicato, che potesse prevenire le condotte illecite ovvero consentire l'immediata

individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all'Autorità di P.S. ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzione impugnata, la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l'ulteriore circostanza di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l'applicazione dell'invocata esimente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 dell'1.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 178 dell'1.2.2008, ha inflitto alla società Juventus F. C. l'ammenda di €30.000,00, oltre che la diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara di Coppa Italia Juventus/Internazionale, disputata il 30.1.2008, "intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria; per avere reiteratamente rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; per avere altresì lanciato nel settore avversario un bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva specifica".

Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell'attenuazione della sanzione, quella di cui alla lettera a). Inoltre, la reclamante ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della diffida, in ragione della natura e dell'entità delle violazioni contestate ed ha formulata anche subordinata domanda di annullamento quantomeno di tale ulteriore punizione.

In sede di discussione orale l'avvocato, patrono designato dalla reclamante, s'è riportato ai motivi dell'atto scritto ed alla copiosa documentazione, ad esso compiegata, relativa all'organizzazione predisposta dalla società ai fini della prevenzione di condotte non regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate.

Osserva questa Corte che per la sussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell'art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l'adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto.

Nel caso di specie non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive tali da far configurare realizzata la previsione tipizzata dalla norma di riferimento – la quale, testualmente, parla di "adottato ed efficacemente attuato" - così da prevenire le condotte illecite ovvero consentire l'immediata individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all'Autorità di P.S. ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

In sostanza, pur prendendo atto della "adozione", da parte della reclamante, di tutta una serie di accorgimenti organizzativi preventivi dei quali è stata data ampia descrizione nella documentazione annessa al reclamo, la Corte rileva che, ai fini che qui interessano, essa deve congiungersi con una "efficace attuazione" nella circostanza di volta in volta presa in considerazione. Lo svolgimento dei fatti, così come descritti ed assunti dal Giudice *a quo*, nega implicitamente che l'efficacia prevista dalla norma sia stata conseguita.

Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzione impugnata, la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l'ulteriore circostanza di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l'applicazione dell'invocata esimente.

Tanto premesso, la Corte osserva, altresì, che i fatti contestati, per il loro contenuto intrinseco, debbono esser sanzionati con la minore ammenda di €20.000,00 – anziché 30.000,00 – e che essi non hanno dato luogo a quella "recidiva specifica" (anche a tener conto della condotta dei sostenitori della reclamante nel corso della gara di Campionato di serie A, Livorno/Juventus del 27.1.2008) per la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l'ulteriore sanzione della diffida.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### 3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Toschei Dr. Stefano – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DELL' U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2008 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro e della relazione del rappresentante della Procura Federale presente all'evento sportivo, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva;

- rilevato che nel rapporto del direttore di gara è testualmente rappresentato che "a fine gara mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi venivo avvicinato nel sottopassaggio dal Presidente della società Grosseto signor Camilli che mi rivolgeva urlando da circa un metro da me le seguenti frasi: sei un disonesto! mascalzone! venduto! Non ti faccio più arbitrare! Questo comportamento continuava per tutto il tragitto fino agli spogliatoi e si prolungava per circa cinque minuti";
- rilevato altresì che dal rapporto del rappresentante della Procura Federale emerge che il predetto signor Camilli pronunciava frasi ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro che rientrava negli spogliatoi a fine gara ed in particolare "sei un farabutto ed un disonesto! non meriti di arbitrare sei un incapace!" e che successivamente, mantenendosi al di fuori della porta dello spogliatoio della terna arbitrale, lo stesso Signor Camilli frasi particolarmente offensive e denigratorie esposte con toni di significativa violenza;
- ritenuto che la circostanza che il signor Camilli abbia pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all'indirizzo dell'arbitro è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese dell'incolpato non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla contestata recidiva che, pur tenuto conto di quanto sostenuto dalla stessa difesa del Signor Camilli, deve confermarsi nella sua applicazione;
- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell'11.02.2008)

Con rituale reclamo 13.2.2008 con procedimento d'urgenza, il F.C. Torino proponeva gravame avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e dell'ammenda di €10.00,00, oltre recidiva reiterata specifica, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al tecnico signor Novellino Walter Alfredo a seguito della gara del Campionato di Serie A Torino/Palermo del 10.2.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 185 dell'11.2.2008.

Con i motivi scritti la reclamante eccepiva che il provvedimento disciplinare era da considerarsi erroneo nei presupposti di fatto.

Rilevava, a tal uopo, che il signor Novellino, in relazione all'episodio refertato dal quarto Ufficiale, è vero che, senza rendersi conto, era uscito dall'area tecnica per alcuni metri, ma ciò aveva fatto per rivolgere al suo calciatore Stellone espressioni esortative al rispetto degli schemi di gioco; lo Stellone, infatti, aveva appena concluso malamente una azione di attacco anziché servire il compagno Di Michele che, in quella fase, era libero ed in posizione migliore per concludere a rete.

Le frasi annotate dal quarto Ufficiale erano state, quindi, da lui rivolte allo Stellone e non agli Ufficiali di gara.

I fatti, pertanto, erano stati travisati così come l'espressione ingiuriosa, pronunciata al momento del suo allontanamento disposto dall'arbitro, diretta, però, al dirigente accompagnatore che tentava di richiamalo al rispetto dei limiti dell'area tecnica.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo con revoca del provvedimento impugnato ed in via gradata, rilevando la necessità di proporzionalità tra condotta antidisciplinare e sanzione prevista, invocava la riduzione della stessa.

Alla seduta del 15.2.2008 compariva personalmente davanti a questa Corte di Giustizia Federale il signor Novellino, assistito dal suo difensore il quale illustrava ampiamente i motivi scritti ai quali si riportava per deduzioni e conclusioni.

Il signor Novellino, pur riconoscendo il suo carattere reattivo, ribadiva che la frase ingiuriosa era stata diretta, a mò di protesta, allo Stellone e non di sicuro agli Ufficiali di gara anche perché l'azione di gioco era stata fluida e non interrotta da alcuna decisione tecnica degli Ufficiali di gara.

Ciò premesso, osserva la Corte di Giustizia Federale che il supplemento di referto del quarto Ufficiale, redatto su richiesta del Giudice Sportivo, non impedisce di accreditare la tesi sostenuta dal signor Novellino, peraltro evidentemente compatibile con il referto originario, atteso che la sua condotta, non essendo stata conseguente ad un intervento tecnico o disciplinare degli Ufficiali di gara, non aveva avuto alcun motivo di essere agli stessi riferibile.

Ciò nondimeno osserva la Corte di Giustizia Federale che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l'altra frase ingiuriosa, refertata dal quarto Ufficiale e pronunciata dal signor Novellino, era evidentemente diretta all'arbitro allorché aveva decretato il suo allontanamento dal recinto di gioco, convinto come era di essersi rivolto, nei momenti precedenti, ai suoi calciatori e, nello specifico, all'attaccante Stellone.

Pertanto, la platealità della condotta antidisciplinare realizzata, con particolare riguardo, non da ultimo, alla reazione scomposta al provvedimento sanzionatorio inflitto, nonché la recidiva reiterata specifica, correttamente addebitata al signor Novellino, meritano di essere sanzionate come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal F.C. Torino di Torino riduce la sanzione inflitta alla squalifica per una giornata di gara confermando l'ammenda di €10.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

7) RICORSO DELL' A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

Con rituale reclamo 13.2.2008 l'A.C. Milan ha proposto gravame avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Fiorentina/Milan – Campionato di Serie "A", disputata il 3.2.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 179 del 5.2.2008.

Il Giudice Sportivo, infatti, aveva inflitto alla Società reclamante l'ammenda sovra riferita per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata, ex art. 13, comma 7, lett. b) ed e) e comma 2, C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi – con recidiva.

Con i motivi scritti, l'A.C. Milan, producendo documenti specifici di supporto, ha invocato l'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S., e ciò sul presupposto che, oltre le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricorreva anche quella di cui alla lett. a).

Concludeva, pertanto, per la revoca della sanzione inflitta e, in via istruttoria, l'audizione della dirigente dott.ssa Daniela Gozzi circa le iniziative di prevenzione adottate ex art. 6 del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Alla seduta del 15.2.2008 compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

E' stata, inoltre, ascoltata la dott.ssa Daniela Gozzi, la quale ha riferito circa i modelli organizzativi adottati dalla Società idonei a prevenire i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 C.G.S..

Ciò premesso osserva questa C.G.F. che per la sussistenza della circostanza di cui alla lettera a), invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l'adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, essendo inoltre, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto.

Nel caso di specie, pur dandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che l'A.C. Milan abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza anche con la presenza di un numero adeguato di stewards che potesse consentire l'individuazione dei sostenitori violenti sì da segnalarli all'Autorità della Polizia di Stato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Ciò perché, come rilevato dalla stessa reclamante, un gruppo di tifoseria organizzata era solito porre in essere lanci di petardi durante le gare per danneggiarla in quanto non si piegava a richieste ricattatorie ed illecite.

E', quindi, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara di campionato Fiorentina/Milan, che la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l'ulteriore circostanza di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milano di Milano e dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Dr. Gerardo Mastrandrea

\_\_\_\_\_

### Pubblicato in Roma il 3 Marzo 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete